

Costi per la manodopera e per la sicurezza aziendale: ANAC conferma la correttezza dell'operato della stazione appaltante sull'esclusione dalla gara di un operatore economico ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del d. lgs n. 36/2023.

L'operatore economico ha l'onere di informarsi presso la stazione appaltante sulle modalità di indicazione dei costi nel caso in cui siano poco chiare, considerato che trattasi di inderogabile obbligo di legge.

Con la delibera n. 15 del 14 gennaio 2025, L'ANAC è intervenuta nuovamente sull'automatica esclusione dalla gara di un operatore economico per non aver indicato, nell'ambito dell'offerta economica, i costi per la manodopera e per la sicurezza aziendale.

L'istruttoria effettuata dall'Autorità a seguito di una istanza depositata dall'operatore economico escluso, ha confermato che la sanzione dell'esclusione automatica dalla gara è applicabile anche quando la piattaforma telematica utilizzata per la gestione della gara non preveda la possibilità chiara di indicare i suddetti costi nel modulo relativo all'offerta economica. L'ANAC ha ribadito, ancora una volta, che il concorrente deve rendersi parte attiva nell'informarsi presso la stazione appaltante sulle modalità consentite per l'indicazione di tali costi al di fuori del modulo telematico, essendo l'indicazione di tali costi un obbligo di legge non derogabile.

✓ *Motivi dell'istanza depositata dall'operatore economico escluso*

L'operatore economico chiedeva all'Autorità di valutare la legittimità della scelta della stazione appaltante di escludere lo stesso da un procedimento di gara non avendo indicato nell'offerta economica il relativo importo dei costi per la manodopera nonché gli oneri per la sicurezza aziendali. La Società interessata giustificava tale omissione in quanto i campi della piattaforma di gara, impostati dalla Stazione appaltante, non consentiva agli operatori economici il dovuto inserimento dei suddetti costi né tantomeno la Stazione appaltante aveva messo a disposizione dei concorrenti un modello di offerta economica creata ad *hoc* per dettagliare tutti i costi da indicare.

Inoltre, per rimarcare l'illegittimità dell'esclusione operata dalla Stazione appaltante, l'operatore economico sottolineava la mancata applicazione, da parte della stessa, dell'istituto del soccorso istruttorio ciò in quanto la giurisprudenza, nei casi come quello in esame, ammetterebbe una deroga al principio dell'espulsione automatica dalla gara nel caso di "materiale impossibilità" per l'offerente di procedere all'indicazione separata, nell'ambito della propria offerta.

✓ *La mancata indicazione dei costi per la manodopera legittima l'esclusione dell'OE*

L'ANAC, in risposta al parere di precontenzioso presentato proprio dall'impresa esclusa dalla gara, ribadisce che tale sanzione si applica automaticamente anche quando la piattaforma telematica utilizzata per la gestione della gara non prevede la possibilità di indicare i costi all'interno del modulo relativo all'offerta economica: questo perché il concorrente, stante l'inderogabile obbligo di legge, ha comunque l'onere di informarsi presso la Stazione appaltante riguardo alle modalità di indicazione dei costi.

✓ *Inapplicabilità dell'istituto del soccorso istruttorio e principio di autoresponsabilità degli operatori economici*

Nel caso in esame, l'ANAC ha messo in evidenza che, nella relativa *lex specialis*, la Stazione appaltante avesse esplicitato in modo chiaro ed univoco che i costi della manodopera e quelli per la sicurezza dovevano essere indicati nell'offerta economica a pena di esclusione e che il soccorso istruttorio non era previsto.

Sul punto ANAC, nel proprio parere, ricorda come la giustizia amministrativa, nell'ambito dell'offerta economica, ammette il soccorso istruttorio solo in presenza di almeno due condizioni imprescindibili:

1. l'impossibilità di inserire nel modello adottato dalla Stazione appaltante i costi, perché mancati di qualunque riferimento agli stessi (condizione, questa, che si è verificata nel caso in esame);
2. la contemporanea assenza di qualsivoglia previsione da parte della *lex specialis* (condizione che non si è verificata nel caso di specie).

Solo in presenza di entrambe le condizioni, può essere legittimo l'istituto del soccorso istruttorio.

Tuttavia, come emerge dalle considerazioni fornite dall'ANAC, sebbene la stazione appaltante – sicuramente a conoscenza del fatto che il campo relativo all'Offerta Economica della RDO sulla piattaforma MePA non consentisse l'inserimento dei campi sui costi degli oneri della sicurezza e della manodopera - non avesse fornito indicazioni specifiche nel disciplinare di gara a sussidio dei concorrenti, al tempo stesso la mancanza di tale indicazione non può reputarsi tale da giustificare e determinare l'illegittimità della procedura di gara, dato che ai concorrenti è sempre consentito ricorrere allo strumento della richiesta di chiarimenti per superare dubbi e/o incertezze sull'interpretazione delle prescrizioni contenute nel bando/disciplinare/capitolato di gara.

L'operatore economico, pertanto, al fine di evitare rischi di espulsione dalla gara, avrebbe potuto attivarsi chiedendo gli opportuni chiarimenti alla Stazione appaltante.

Ne discende, come sottolinea ANAC, che ogni scelta posta in essere dai concorrenti all'interno di ogni fase della gara non può che imputarsi alla propria responsabilità secondo il principio dell'autoresponsabilità, in base al quale ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali e possibili errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione: ciò in quanto agli operatori economici partecipanti alle gare di appalto viene richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore alla media, che riguarda tutte le fasi della procedura di gara tra cui anche la parte relativa alla redazione degli atti necessari alla partecipazione alla gara.

Inoltre, la conoscenza di tutta la documentazione di gara da parte delle imprese va considerata dovuta, per cui, nel caso specifico, quando l'operatore economico si è trovato dinanzi all'impossibilità di inserire i costi della sicurezza aziendale e della manodopera, invece di attivarsi per richiedere chiarimenti alla Stazione appaltante, ha effettuato una precisa scelta addebitabile secondo il principio cardine dell'autoresponsabilità.

✓ Conclusioni

L'ANAC, pertanto, con il suddetto parere ha ritenuto legittima l'esclusione dalla gara dell'operatore economico istante essendo l'operato dell'amministrazione committente giudicato conforme alla disciplina normativa in tema di indicazione nell'offerta economica dei costi della manodopera e della sicurezza aziendale nonché in tema di soccorso istruttorio.

Chiosa inoltre l'Autorità che qualora la Stazione appaltante avesse riammesso in gara l'operatore economico, avrebbe violato il principio della par condicio, esponendosi a contenziosi con gli altri concorrenti.